



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE  
E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL  
TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
[dait@protec.interno.it](mailto:dait@protec.interno.it)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI  
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA'  
PROVINCE AUTONOME TRENTO E  
BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI  
ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'  
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI  
FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA  
DELLA SALUTE – NAS  
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA  
V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE  
CIVILE – ENAC

TRENITALIA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola  
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO  
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE

PREVENZIONE COORDINAMENTO  
INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE

CNA Confederazione Nazionale Artigianato  
e della piccola e media impresa

[cna@cna.it](mailto:cna@cna.it)

UFFICIO DI GABINETTO  
Sede

**Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto**

In riferimento alla nota Circolare DGPRES 0027319-P-14/08/2020 avente per oggetto “*Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare*”<sup>1</sup> (aggiornamento: DGPRES 0029599-P-11/09/2020) e al decreto legge 103 del 14 agosto 2020 con cui sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, si rappresenta quanto segue.

L’intervento normativo intende salvaguardare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori COVID-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in quarantena (contatti stretti di caso probabile o confermato, persone provenienti da aree a rischio), esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Si forniscono di seguito indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di pazienti in quarantena e in isolamento.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva **idonea formazione** sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) <sup>1</sup> e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l’iter relativo allo svolgimento delle attività di voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal suddetto decreto-legge, segnatamente all’art. 2 comma 1 lettera c): “*ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), di cui all’articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.*”

---

<sup>1</sup> <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75940&parte=1%20&serie=null>

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, **nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 18 e sabato 19 settembre)**, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere che provvedono alla raccolta e allo spoglio del **voto domiciliare degli elettori in quarantena o isolamento**.

Gli adempimenti che occorre porre in essere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare sono richiamati in dettaglio nella Circolare DGPRE 0029599-P11/09/2020.

È evidente che per il successo di tali operazioni il raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale è di fondamentale importanza.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria  
Dott. Giovanni Rezza\*

\* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”*